STUDIO LEGALE CAVAIUOLO
20900 MONZA, VIA ROMAGNA 57

N° 4612/13 R.G.
N° 3405 CRON.

LAVORO

NR. 4612/13 R.G.

3405

assegnata a sentenza
il 3.10.13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

ORIGINALE

ESENTE

In persona del giudice unico dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 27 marzo 2013

da

CISAL Si.N.A.L. Provinciale di Milano e Regionale Lombardia nella persona del Segretario Generale sig. Alvatore A. Melillo con sede a Milano, via Volta, 15 elettivamente domiciliata in Milano, via Volta, 12 presso lo studio dell'avv. Antonella Cavaiuolo che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

GRUPPO SICUREZZA MILANO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Milano, via Fontana, 16.

convenuta contumace

All'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore della ricorrente, come sopra costituito, concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 marzo 2013, l'organismo Sindacale ricorrente conveniva in giudizio la società Gruppo Sicurezza Milano, chiedendo che venisse ordinato alla stessa il versamento in suo favore della quota associativa relativa ai lavoratori dipendenti che ne avessero fatto richiesta.
Per il pregresso, previo accertamento dell'illegittimità del comportamento datoriale, chiedeva la condanna al versamento

della somma indebitamente trattenuta; per il futuro la declaratoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Domandava, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Esponeva che, sebbene in relazione ad un gruppo di lavoratori dipendenti della società convenuta (Berrino, Bollani, Monticelli, Leonetti, Cekrezi, Ottella, Aprile) e aderenti al sindacato ricorrente, l'organismo avesse comunicato al datore di lavoro le deleghe per la trattenuta dell'1% sulla retribuzione mensile conglobata e contingenza per 14 mensilità, nel periodo dal gennaio al dicembre 2012, la società aveva omesso il versamento dovuto in favore del SINALV CISAL.

Benchè ritualmente citata, la società non si costituiva.
All'udienza del 3 ottobre 2013, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Omessa ogni attività istruttoria, si svolgeva la discussione.
All'esito della camera di consiglio il giudice dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
A composizione di un contrasto sorto in giurisprudenza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 21 dicembre 2005, n. 28269) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "*Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2 e il susseguente D.P.R. n. 313/95, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, cessione che non necessita, in via generale, del consenso del debitore, chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; (omissis)*".
L'arresto a cui sono pervenute le Sezioni Unite è stato poi fatto proprio e confermato anche da altre pronunce più recenti (cfr. Cass. 21368/2008 e Cass. n. 9049/2011) che si sono occupate di fattispecie riferibili ad un periodo storico successivo alle novelle apportate al D.P.R. 180/50 dalle leggi n. 311/04 e n. 80/05), dando così contezza dell'estraneità ad esse dell'ipotesi in esame.

Dagli atti, risulta provato che, in ordine, ai lavoratori Berrino, Bollani, Monticelli, Leonetti, Cekrezi, Ottella, Aprile, il sindacato ricorrente abbia trasmesso al datore di lavoro la delega alla trattenuta della quota associativa ed altresì che il datore di lavoro abbia operato tale trattenuta (cfr. buste paga dei predetti lavoratori).
La piena libertà riconosciuta a livello costituzionale ai singoli lavoratori di aderire ad un sindacato o, comunque, di essere da questi rappresentato, libertà che, come sopra riportato, non è venuta meno neppure a seguito del referendum abrogativo dell'art. 26 statuto lavoratori e che si estrinseca anche nella decisione di versare allo stesso una quota della propria retribuzione, non può essere impedita da un comportamento ostativo del datore di lavoro.
Da parte del medesimo non è ammesso nè il rifiuto alla trattenuta della quota nè il rifiuto al versamento della trattenuta effettuata.
Quanto al primo profilo, poichè la decisione del lavoratore di cedere una quota della propria retribuzione configura un'ipotesi di cessione di credito, non è previsto il consenso del debitore ceduto, sicchè la sua volontà è irrilevante e il suo eventuale rifiuto configura una forma di inadempimento.
Quanto al secondo profilo, l'eventuale mancato versamento della quota trattenuta realizza un indebito arricchimento privo di qualsivoglia legittima giustificazione.
Ne consegue che, accertata l'intervenuta cessione e la trattenuta effettuata, il datore di lavoro non può esimersi dalla corresponsione in favore del sindacato.
Nella specie, il credito di quest'ultimo risulta pari a € 479,60 e in tale misura deve essere ordinato il pagamento.
Su tale somma poi, dal dovuto al saldo, debbono calcolarsi la rivalutazione e gli interessi.
Tenuto conto della periodicità della trattenuta, deve essere previsto l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere, in ossequio a quanto deciso dai lavoratori, alla trattenuta della quota associativa ed al suo successivo versamento al sindacato ricorrente per tutti i lavoratori richiedenti.

La somma pretesa dall'organismo ricorrente e pari alle quote associative non versate costituisce il danno patrimoniale che il ricorrente ha subito.
Con il presente giudizio, il medesimo ha chiesto anche il risarcimento dei danno morali, asserendo che il mancato

versamento delle ritenute sindacali avrebbe leso il suo prestigio e la sua credibilità nei confronti degli associati.
L'allegazione appare piuttosto generica e, come tale, non meritevole di un approfondimento istruttorio, peraltro anche questo richiesto in modo generico.
Invero, non sono stati offerti elementi concreti e specifici dai quali poter apprezzare un reale e concreto pregiudizio; va poi considerato che il pregiudizio va valutato in relazione ad una determinata condotta che si asserisce fuoriera di danni e, in tal caso, il comportamento illegittimo di cui si è chiesto l'accertamento è solo il mancato versamento delle quote associative relative all'anno 2012, sicchè ogni ulteriore condotta precedente, non costituisce materia del presente giudizio.

Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese nella misura che sarà liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per gli effetti,
1) dichiara illegittimo il comportamento contestato alla società convenuta.
2) ordina alla società convenuta di trattenere sulla retribuzione dei dipendenti che ne facciano richiesta o che ne abbiano fatto richiesta ed aderenti al sindacato ricorrente la quota associativa calcolata nell'importo pari all'1% della paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue ed a versarla all'Organizzazione sindacale ricorrente.
3) condanna la convenuta a corrispondere al sindacato ricorrente la somma di € 479,60 oltre interessi e rivalutazione;
4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in € 600 oltre accessori di legge.
5) fissa in giorni 15 il termine per il deposito delle motivazione.
Così deciso in Milano il 3 ottobre 2013.

Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI - 4 OTT. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO